



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile iscritto al n. [REDACTED] dell'anno [REDACTED] dei procedimenti cautelari avente ad oggetto la richiesta di ordine di protezione ex artt. 342 bis c.c. vertente

TRA

[REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] residente a Roma Via delle [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in virtu' di procura in atti -ricorrente -

E

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] elettivamente domiciliato in Roma Piazzale Clodio n°18 presso lo studio dell'avv. Alessandra Grici e dell'avv. Simona Testa che lo rappresentano e difendono in virtu' di procura in atti - resistente -

Con ricorso depositato il 7.10.2021 [REDACTED] chiedeva all'intestato Tribunale di ordinare al marito [REDACTED] la cessazione della condotta pregiudizievole posta in essere dallo stesso nei suoi confronti, di disporre l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare sita in [REDACTED] con divieto di avvicinamento ai luoghi da ella abitualmente frequentati, di adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno ai sensi e per gli effetti degli articoli 342 bis e 342 ter c.c. nonché di porre a carico del marito un assegno pari ad euro 700,00 mensili per il suo mantenimento deducendo che aveva contratto matrimonio il 9 agosto [REDACTED] con [REDACTED] con il quale aveva sempre vissuto in una abitazione sita in Roma via dei [REDACTED], che dal matrimonio erano nate le figlie [REDACTED] [REDACTED] maggiorenni ed indipendenti economicamente, che in costanza di matrimonio aveva subito reiterate vessazioni, prevaricazioni, violenze fisiche, psicologiche e morali, minacce, umiliazioni ed ingiurie poste in essere dal

marito, che aveva tollerato le condotte del marito per preservare l'integrità del nucleo familiare e per senso di responsabilità verso le figlie, che in diverse occasioni era stata costretta a difendere le figlie dal padre che aveva usato violenza anche nei confronti delle figlie, che non aveva mai sporto denunce nei confronti del marito temendo le sue reazioni e per proteggere le figlie dalla sventura di crescere senza padre e per la sua dipendenza economica dal marito, che ella a seguito delle condotte violente del marito in costanza di matrimonio aveva subito lesioni personali gravi quali la frattura del naso in due occasioni risalenti a quindici anni addietro, una sindrome ansiosa depressiva reattiva, insonnia, labilità emotiva, attacchi di panico, labirintite ed ipoacusia, che ella dal mese di settembre 2020 dormiva chiusa in una cameretta della casa familiare l'anno dormiva chiusa a chiave dopo che il marito l'aveva minacciata con un coltello, che a seguito di ulteriori episodi di violenza occorsi il [REDACTED] aveva sporto denuncia in data [REDACTED], aveva depositato ricorso per separazione personale con richiesta di addebito e che il marito si era recato nella casa sita in località [REDACTED]

[REDACTED] si costituiva in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto, negando di aver mai posto in essere i comportamenti decritti nel ricorso e, comunque, fornendo una versione alternativa dei fatti, evidenziando l'esistenza di una notevole conflittualità familiare, rappresentando che si era già allontanato dall'abitazione familiare nel mese di giugno [REDACTED], che era andato a vivere nella casa sita [REDACTED] che dalla data dell'allontanamento non aveva più incontrato la moglie, che successivamente si era trasferito presso l'abitazione della figlia [REDACTED], che in data 25 ottobre 2021 il Giudice per le Indagini Preliminari di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed alla sua abitazione sita in [REDACTED], inibendogli qualunque contatto con la stessa, che in data [REDACTED] la figlia [REDACTED] si era recata presso la casa familiare a ritirare i suoi effetti personali ma la ricorrente non aveva consentito il prelievo degli stessi, che, pertanto, difettando il requisito della convivenza non poteva essere accolta la domanda della ricorrente e soprattutto non poteva essere accolta la domanda di determinazione di un assegno per il mantenimento della stessa come da ella richiesto, considerato il suo reddito e l'onere del pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare cointestata.

All'udienza del [REDACTED] la ricorrente, comparsa unitamente al suo difensore, insisteva per l'accoglimento delle sue domande, pur precisando che il marito in epoca antecedente al deposito del ricorso ovvero in data [REDACTED] si era allontanato dall'abitazione familiare per recarsi nell'abitazione sita [REDACTED] [REDACTED] mentre il difensore del resistente, non comparso, rappresentava che il suo assistito non era presente in quanto sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente ed insisteva per il rigetto della domanda della ricorrente proprio in ragione del fatto che il resistente si era già allontanato dalla casa

coniugale in epoca antecedente al deposito del ricorso e non vi aveva fatto piu' ritorno anche in ragione della misura cautelare applicata nei suoi confronti.

All'udienza del [REDACTED], fissata per nuova comparizione delle parti e per l'audizione di testimoni informatori, la ricorrente confermava che il resistente non aveva fatto piu' ritorno a casa ed il resistente precisava che aveva lasciato l'abitazione della figlia [REDACTED] era tornato a vivere nella casa sita [REDACTED] e stava cercando un'altra sistemazione alloggiativa stante l'inidoneita' della predetta abitazione per uomo anziano solo.

Nel corso della medesima udienza venivano sentiti due informatori indicati dalle parti ovvero una delle figlie delle parti [REDACTED] e [REDACTED].

All'udienza del [REDACTED] veniva sentita quale ulteriore informatore [REDACTED] medico di base della ricorrente ed, all'esito, veniva riservata la decisione.

Il ricorso proposto da [REDACTED] è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

L'istituto previsto dall'art. 342-bis c.c. presuppone la convivenza delle parti, requisito imprescindibile ai fini dell'emanazione della peculiare misura cautelare introdotta dalla legge 4.4.2001 n.154.

La circostanza che gli ordini di protezione operino come rimedio all'intollerabilità della convivenza si evince in primis dalla norma generale contenuta nell'art.342-bis c.c. ove l'utilizzo del termine coniuge o convivente come soggetto attivo e passivo dell'illecito passibile della misura cautelare, lascia chiaramente intendere che, rappresentando la coabitazione per il convivente more uxorio un obbligo morale e per il coniuge un dovere discendente dallo stesso vincolo matrimoniale, la finalità della tutela apprestata è quella di impedire il protrarsi o l'insorgere di situazione di pericolo per l'integrità fisica o morale del soggetto pregiudicato all'interno del nucleo familiare con l'interruzione della convivenza stessa.

L'ulteriore conferma normativa della correttezza della suddetta interpretazione si trae dal successivo art.342 ter c.c. il quale prevede, unitamente all'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole, quale contenuto minimo ed imprescindibile della misura cautelare, l'ordine di allontanamento dell'autore dell'illecito dalla casa familiare, essendo invece le ulteriori misure inibitorie, quali il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante ovvero l'imposizione di un assegno periodico, previste solo "ove occorra" e cioè in via meramente accessoria.

La ratio sottesa all'introduzione delle norme suddette è stata quella di colmare il vuoto normativo preesistente in quelle situazioni di pericolo rispetto alle quali non sia ancora intervenuto il giudice della separazione chiamato a regolamentare sin dalla fase presidenziale l'intollerabilità della convivenza, essendo palese l'affinità della funzione assolta dall'ordine di protezione, anch'esso privo per sua natura dei requisiti

della decisorietà e definitività (cfr. Cass.Civ. 15.1.2007 n.625), rispetto a quella dei provvedimenti provvisori ed urgenti pronunciati nel giudizio di separazione;

La previsione contenuta nell'art.8 della L. 2001/154 secondo la quale l'ordine di protezione può essere pronunciato anche in pendenza del giudizio di divorzio purchè non sia stata ancora celebrata l'udienza presidenziale, non consente di affermare che il riferimento ad una specifica ipotesi, in cui la convivenza tra i coniugi è cessata, escluda la necessità, ai fini dell'adozione della misura cautelare, della convivenza medesima atteso che, in primo luogo, per quanto concerne il giudizio di divorzio, il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi non presuppone necessariamente la separazione coniugale protrattasi per un triennio ben potendo conseguire alle fattispecie alternativamente previste dall'art.3 l.898/1970 quali la condanna per uno dei reati ivi specificamente enucleati ovvero l'assoluzione per vizio di mente per taluna delle medesime fattispecie delittuose previste, fattispecie queste che ben possono essere compatibili con una pregressa convivenza, ed, in secondo luogo, che detta norma assolve alla ben diversa finalità, di ordine squisitamente processuale, di individuare il giudice competente alla sua pronuncia, la quale, pendendo giudizio di separazione o di scioglimento del matrimonio, compete necessariamente al giudice designato alla trattazione dei suddetti procedimenti.

L'argomento testuale che milita, invece, in favore dell'interpretazione patrocinata è contenuta nell'art.5 della stessa legge quale, avendo quale unico contenuto precettivo l'estensione della tutela, con riferimento al soggetto dell'illecito sia attivo che passivo, nei confronti di ogni "altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente" contiene una disposizione che non avrebbe ragion d'essere ove il riferimento non fosse al nucleo convivente, non trovando altrimenti spiegazione la scelta di perseguire familiari aliunde residenti, magari anche a centinaia chilometri di distanza dalla parte lesa, rispetto a terzi, privi di qualsivoglia rapporto di parentela, responsabili di condotte ugualmente pregiudizievoli dell'integrità fisica e morale del soggetto pregiudicato.

Infine, anche sul piano logico-interpretativo, che è in definitiva argomentazione ancor più pregnante rispetto agli aspetti testuali finora considerati, occorre rilevare che, ove si consideri la natura restrittiva della libertà personale rivestita dagli ordini di protezione previsti dall'art.342-bis, deve trarsene quale logica conseguenza che la devoluzione di siffatte misure al giudice civile, la cui competenza in materia di abusi familiari è prevista dalla stessa legge n°154 del 2001 come complementare a quella del giudice penale e non necessariamente esclusiva, in tanto può ritenersi consentita in quanto sussista una peculiare situazione di pericolo che renda opportuna la cessazione o comunque l'interruzione della convivenza la quale, in quanto derivante da uno specifico dovere giuridico o morale del soggetto pregiudicato e dell'autore dell'illecito, non potrebbe altrimenti essere legittimata, fermo restando che, in difetto del presupposto della convivenza, potranno, comunque, trovare applicazione a tutela del soggetto leso le misure cautelari di protezione previste dal codice di procedura penale.

Del resto gli ordini di protezione non hanno soltanto la funzione di interrompere situazioni di convivenza turbata, ma soprattutto quella di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito domestico.

Il requisito della convivenza (inteso come “perdurante coabitazione”) va, peraltro, inteso sussistente anche quando vi sia stato l'allontanamento, provocato dal timore di subire violenza fisica dal congiunto, mantenendo, tuttavia, nell'abitazione familiare il centro degli interessi materiali ed affettivi.

Nel caso di specie, dall'esame degli atti risulta che la ricorrente è rimasta nella casa coniugale mentre il resistente in epoca antecedente al deposito del ricorso si è allontanato dall'abitazione familiare e successivamente è stato sottoposto alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento alla ricorrente, circostanze riferite da entrambe le parti e documentate, che il resistente vive nella abitazione sita in [redacted] ed ha dichiarato di non essere intenzionato a tornare a casa avendo acquisito consapevolezza della fine di matrimonio, pur evidenziando la inidoneità per un uomo solo ed anziano della attuale sistemazione abitativa.

Pertanto, allo stato, non sussiste il presupposto della convivenza richiesto dalla norme suindicate.

Da ciò deriva l'impossibilità, in questa sede, di adottare sia l'ordine di allontanamento dalla casa coniugale sia gli altri provvedimenti di cui all'art.342 ter cc. richiesti dalla ricorrente in quanto accessori al predetto ordine anche considerato che la ricorrente ha, comunque, trovato adeguata tutela innanzi al giudice penale, adito dalla stessa, come risulta dalla copia delle denunce versate in atti, dalla copia dell'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Roma in data [redacted] ha disposto nei confronti dell'odierno resistente la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla odierna ricorrente in relazione al delitto p. e p dall'art.572 c.p. commesso in danno della stessa, applicabile in sede penale anche in difetto del requisito della convivenza intesa come perdurante coabitazione.

Le ragioni della decisione consentono di compensare integralmente le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'istanza ex artt. 342-bis e 342-ter c.p.c. proposta da [redacted] nei confronti di [redacted] così provvede:

respinge il ricorso

compensa le spese

Roma [redacted]

Il Giudice

dott.ssa [redacted]

